

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2012

**che modifica l'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende e per animali, sperma, ovuli ed embrioni e provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti**

[notificata con il numero C(2012) 860]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/112/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi all'interno dell'Unione di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, a determinate normative specifiche dell'Unione. Inoltre, la parte 1 dell'allegato E di tale direttiva fissa il modello di certificato sanitario per gli scambi di animali provenienti da aziende (ungulati, volatili, lagomorfi, cani, gatti e furetti), mentre la parte 3 di tale allegato stabilisce il modello di certificato sanitario per gli scambi di animali, sperma, embrioni e ovuli provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti.
- (2) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/65/CEE, stabilisce norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi di suidi diversi da quelli disciplinati dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina<sup>(2)</sup>. Esso stabilisce, tra l'altro, che qualora i suidi non provengano da un allevamento indenne da brucellosi, conformemente alla direttiva 64/432/CEE, essi devono aver subito con esito negativo, nei 30 giorni precedenti la spedizione, un test inteso a dimostrare l'assenza di anticorpi contro la brucellosi. Ai fini della coerenza della legislazione UE, è opportuno quindi modificare il modello di certificato sanitario riportato nella direttiva 92/65/CEE, allegato E, parte 1, per includervi un riferimento specifico a tale prescrizione.
- (3) La decisione 2007/598/CE della Commissione, del 28 agosto 2007, relativa a misure per prevenire la trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità ad altri volatili custoditi nei giardini zoologici e negli orga-

nismi, istituti o centri riconosciuti degli Stati membri<sup>(3)</sup> approva i piani di vaccinazione preventiva contro tale malattia in determinati Stati membri.

- (4) L'allegato II, punto 4, lettera b), della decisione 2007/598/CE, stabilisce che i volatili vaccinati contro l'influenza aviaria custoditi in giardini zoologici non autorizzati conformemente alla direttiva 92/65/CEE possono essere trasferiti in altri Stati membri previa autorizzazione dello Stato membro di destinazione, purché soddisfino le prescrizioni stabilite nella suddetta decisione e siano accompagnati dal certificato sanitario di cui all'allegato E, parte 1, della stessa direttiva, specificando che i volatili rispettano le prescrizioni della stessa decisione 2007/598/CE e sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria a una data specificata.
- (5) Tuttavia, l'articolo 7 della direttiva 92/65/CEE stabilisce che gli uccelli non devono essere accompagnati da un certificato sanitario, di cui all'allegato E, parte 1, della stessa direttiva, quando sono oggetto di scambi all'interno dell'Unione, ma che devono essere accompagnati da un'autocertificazione dell'imprenditore agricolo, conformemente all'articolo 4 della stessa direttiva, oppure, nel caso degli psittacidi, devono essere muniti di un documento commerciale vistato dal veterinario ufficiale o dal veterinario responsabile dell'azienda.
- (6) È opportuno quindi chiarire che il certificato sanitario di cui all'allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE, è necessario unicamente per accompagnare gli uccelli vaccinati contro l'influenza aviaria e provenienti da un'azienda in cui la vaccinazione contro l'influenza aviaria è stata effettuata negli ultimi dodici mesi. Il modello di certificato sanitario di cui alla parte 1 di tale allegato va di conseguenza modificato per includervi un riferimento a tale vaccinazione.
- (7) L'articolo 10 della direttiva 92/65/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi di cani, gatti e furetti. Tale articolo dispone, tra l'altro, che essi debbano soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.<sup>(2)</sup> GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.<sup>(3)</sup> GU L 230 dell'1.9.2007, pag. 20.<sup>(4)</sup> GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

- (8) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce che fino al 31 dicembre 2011, i cani e i gatti introdotti in Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito in provenienza da altri Stati membri devono essere vaccinati e sottoposti a un esame del sangue per la rabbia prima della loro introduzione, conformemente alle disposizioni nazionali.
- (9) Inoltre, l'articolo 16 di tale regolamento dispone che fino al 31 dicembre 2011 Finlandia, Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito, in merito all'echinococcosi, e Irlanda, Malta e Regno Unito, in merito alle zecche, possano subordinare l'introduzione degli animali da compagnia nel loro territorio al rispetto di determinate norme nazionali supplementari.
- (10) Il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione dei cani da *Echinococcus multilocularis* <sup>(1)</sup> è stato adottato al fine di garantire la protezione sanitaria continua di Irlanda, Malta, Finlandia e Regno Unito contro il parassita *Echinococcus multilocularis*. Si applica a partire dal 1° gennaio 2012.
- (11) I riferimenti agli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 inclusi nel modello di certificato sanitario di cui all'allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE, devono essere di conseguenza eliminati e sostituiti, per quanto riguarda i cani, da un riferimento al regolamento delegato (UE) n. 1152/2011.
- (12) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE.
- (13) L'articolo 13 della direttiva 92/65/CEE fissa le norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi di animali di specie sensibili alle malattie di cui agli allegati A e B di tale direttiva e gli scambi di sperma, ovuli o embrioni di detti animali, a partire da o verso organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente all'allegato C di tale direttiva.
- (14) Lo sperma, gli ovuli o gli embrioni di certe specie animali possono essere congelati e immagazzinati per un lungo periodo di tempo e di conseguenza l'animale donatore potrebbe non essere più disponibile alla data del rilascio del certificato sanitario. È di conseguenza necessario modificare il modello di certificato sanitario di cui all'allegato E, parte 3, della direttiva 92/65/CE, al fine di dichiarare che l'animale donatore è stato giudicato sano ed esente da malattie cliniche il giorno del prelievo oppure alla data di rilascio del certificato sanitario.
- (15) L'allegato II, punto 4, lettera a), della decisione 2007/598/CE, dispone che i volatili vaccinati contro l'influenza aviaria custoditi negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti, nonché nei giardini zoologici autorizzati possano essere trasferiti in organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti in altri Stati membri, purché soddisfino le prescrizioni stabilite in tale decisione e siano accompagnati dal certificato sanitario di cui all'allegato E, parte 3, della direttiva 92/65/CEE, in cui si afferma che i volatili sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria in conformità della decisione 2006/474/CE della Commissione <sup>(2)</sup>. Dato che tale decisione è stata in seguito abrogata e sostituita dalla decisione 2007/598/CE, tale riferimento va sostituito da un riferimento alla decisione 2007/598/CE.
- (16) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato E, parte 3, della direttiva 92/65/CEE.
- (17) La direttiva 92/65/CEE va pertanto modificata di conseguenza.
- (18) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi, l'impiego di certificati sanitari rilasciati conformemente all'allegato E, parti 1 e 3, della direttiva 92/65/CEE, precedentemente alle modifiche introdotte dalla presente decisione, va autorizzato per un periodo transitorio nel rispetto di determinate condizioni.
- (19) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'allegato E della direttiva 92/65/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

#### Articolo 2

Per un periodo transitorio fino al 30 giugno 2012, gli Stati membri possono autorizzare gli scambi di animali provenienti da aziende e di animali, sperma, ovuli e embrioni provenienti da organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti accompagnati da un certificato sanitario rilasciato entro il 29 febbraio 2012 conformemente ai modelli di cui all'allegato E, parti 1 e 3, della direttiva 92/65/CEE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione.

#### Articolo 3

La presente decisione si applica a partire dal 1° marzo 2012.

#### Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 296 del 15.11.2011, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 37.

## ALLEGATO

L'allegato E della direttiva 92/65/CEE è modificato come segue:

1) la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«Parte 1 — Certificato sanitario per gli scambi di animali provenienti da aziende (ungulati, volatili vaccinati contro l'influenza aviaria, lagomorfi, cani, gatti e furetti) 92/65 E1

## UNIONE EUROPEA

## Certificato per gli scambi intra-UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale	
	Indirizzo Codice postale		I.3. Autorità centrale competente			
	I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome		I.6. N. di certificati originali annessi		N. di documenti di accompagnamento	
	Indirizzo Codice postale		I.7.			
	I.8. Paese di origine		Codice ISO	I.9. Regione di origine		Codice
	I.10. Paese di destinazione		Codice ISO	I.11. Regione di destinazione		Codice
	I.12. Luogo di origine Azienda <input type="checkbox"/>		Nome		N. di riconoscimento	
	Indirizzo Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/>		Stabilimento <input type="checkbox"/>	
					Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/>	
I.14. Luogo di carico Codice postale		Nome		N. di riconoscimento		
		Indirizzo Codice postale		I.15. Data e ora della partenza		
I.16. Mezzo di trasporto		I.17. Trasportatore				
Aereo <input type="checkbox"/>		Nave <input type="checkbox"/>		Nome		
Automezzo <input type="checkbox"/>		Treno <input type="checkbox"/>		Indirizzo		
Identificazione		Altro <input type="checkbox"/>		Codice postale		
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)		
				I.20. Quantità		
I.21.				I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24.		
I.25. Merce certificata per:						
Allevamento <input type="checkbox"/>						
Produzione <input type="checkbox"/>						
Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>						
Macellazione <input type="checkbox"/>						
Animali da compagnia <input type="checkbox"/>						
Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/>						
I.26. Transito in un paese terzo		<input type="checkbox"/>		I.27. Transito negli Stati membri		
Paese terzo		Codice ISO		Stato membro		
Punto di uscita		Codice		Stato membro		
Punto di entrata		Numero del PIF		Stato membro		
I.28. Esportazione		<input type="checkbox"/>		I.29. Tempo previsto per il trasporto		
Paese terzo		Codice ISO				
Punto di uscita		Codice				
I.30. Ruolino di marcia						
Sì <input type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>				
I.31. Identificazione della merce						
Specie (nome scientifico)		Metodo di identificazione	Numero di identificazione	Sesso	Età	
					Quantità	

## UNIONE EUROPEA

92/65 El Animali provenienti da aziende (ungulati, volatili <sup>(2)</sup>, lagomorfi, cani, gatti e furetti)

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale <sup>(1)</sup>/veterinario responsabile dello stabilimento di origine e riconosciuto dall'autorità competente <sup>(1)</sup> certifica che:</p> <p>(<sup>1</sup>) o [II.1. al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato erano idonei al trasporto lungo il tragitto previsto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio;]</p> <p>(<sup>1</sup>) o [II.1. al momento dell'ispezione i cani (<sup>1</sup>)/gatti (<sup>1</sup>)/furetti (<sup>1</sup>) destinati a movimenti a carattere non commerciale, conformemente al regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione, erano in grado di essere trasportati;]</p> <p>(<sup>1</sup>) o [II.2. sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio e il ruminante (<sup>1</sup>)/suide (<sup>1</sup>) diverso da quelli contemplati dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (<sup>1</sup>) o dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio (<sup>1</sup>):</p> <p>a) appartiene alla specie .....;</p> <p>b) al momento dell'esame, non presentava alcun segno clinico delle malattie alle quali è esposto;</p> <p>c) proviene da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi (<sup>1</sup>) e/o ufficialmente indenne o indenne da brucellosi (<sup>1</sup>) e/o da un'azienda non soggetta a restrizioni relative alla peste suina o da un'azienda in cui è stato (<sup>1</sup>) sottoposto, con esito negativo, ai test previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) (<sup>1</sup>)/al test previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera d) (<sup>1</sup>), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio;]</p> <p>(<sup>1</sup>) (<sup>2</sup>) o [II.2. sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio e i volatili diversi da quelli contemplati dalla direttiva 2009/158/CE del Consiglio:</p> <p>a) sono contemplati dalla decisione 2007/598/CE e sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria il ..... (data), vaccino ..... (nome) e provengono da un'azienda in cui la vaccinazione contro l'influenza aviaria è stata effettuata negli ultimi 12 mesi.</p> <p>b) soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio;</p> <p>c) al momento dell'esame, non presentavano alcun segno clinico delle malattie alle quali sono esposti;]</p> <p>(<sup>1</sup>) o [II.2. sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio e i lagomorfi:</p> <p>a) soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio;</p> <p>b) al momento dell'esame, non presentavano alcun segno clinico delle malattie alle quali sono esposti;]</p> <p>(<sup>1</sup>) o [II.2. sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio e i cani hanno subito un esame clinico nelle 24 ore precedenti la spedizione da parte di un veterinario riconosciuto dall'autorità competente, e da tale esame è risultato che gli animali erano in buona salute, e soddisfano, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, le prescrizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>nonché (<sup>1</sup>) o [non sono stati trattati contro <i>Echinococcus multilocularis</i>.]</p> <p>(<sup>1</sup>) o [sono stati trattati contro l'<i>Echinococcus multilocularis</i> a norma del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione;]</p> <p>(<sup>1</sup>) o [II.2. sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio e i gatti (<sup>1</sup>)/furetti (<sup>1</sup>) hanno subito un esame clinico nelle 24 ore precedenti la spedizione da parte di un veterinario riconosciuto dall'autorità competente, e da tale esame è risultato che gli animali erano in buona salute, e soddisfacevano, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, le prescrizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;]</p> <p>(<sup>1</sup>) o [II.2. suna partita di oltre cinque cani destinati a movimenti a carattere non commerciale, conformemente al regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione, è stata sottoposta a un esame clinico nelle 24 ore precedenti la spedizione da parte di un veterinario riconosciuto dall'autorità competente, e da tale esame è risultato che gli animali erano in buona salute, e soddisfacevano, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, le prescrizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>nonché (<sup>1</sup>) o [la loro destinazione prevista indicata nella casella I.10, o nella casella I.11 laddove si applichi la regionalizzazione, non necessita un trattamento contro l'<i>Echinococcus multilocularis</i>, conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione;]</p> <p>(<sup>1</sup>) o [sono stati trattati contro l'<i>Echinococcus multilocularis</i> a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione;]</p>		



2) la parte 3 è sostituita dalla seguente:

«Parte 3 — Certificato sanitario per gli scambi di animali, sperma, embrioni e ovuli provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti 92/65 EIII

## UNIONE EUROPEA

## Certificato per gli scambi intra-UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale			
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente					
	Codice postale		I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome		I.6. N. di certificati originali annessi		N. di documenti di accompagnamento			
	Indirizzo		I.7.					
	Codice postale							
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/>		N. di riconoscimento		I.13. Luogo di destinazione Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/>		N. di riconoscimento	
	Nome				Nome			
	Indirizzo				Indirizzo			
	Codice postale				Codice postale			
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza					
	I.16. Mezzo di trasporto		I.17. Trasportatore					
Aereo <input type="checkbox"/>	Nave <input type="checkbox"/>	Treno <input type="checkbox"/>		Nome		N. di riconoscimento		
Automezzo <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>			Indirizzo				
Identificazione				Codice postale				
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)				
				I.20. Quantità				
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24.				
I.25. Merce certificata per:  Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/>								
I.26. Transito in un paese terzo		<input type="checkbox"/>		I.27. Transito negli Stati membri		<input type="checkbox"/>		
Paese terzo	Codice ISO	Stato membro	Codice ISO	Stato membro	Codice ISO	Stato membro	Codice ISO	
Punto di uscita	Codice	Stato membro	Codice ISO	Stato membro	Codice ISO	Stato membro	Codice ISO	
Punto di entrata	Numero del PIF	Stato membro	Codice ISO	Stato membro	Codice ISO	Stato membro	Codice ISO	
I.28. Esportazione	<input type="checkbox"/>	I.29. Tempo previsto per il trasporto						
Paese terzo	Codice ISO							
Punto di uscita	Codice							
I.30. Ruolino di marcia								
Si <input type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>						
I.31. Identificazione della merce								
Specie (nome scientifico)	Metodo di identificazione	Numero di identificazione	Sesso	Età	Quantità			

## UNIONE EUROPEA

## 92/65 EIII Animali provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti

Parte II: Certificazione	II. <b>Informazioni sanitarie</b>	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale <sup>(1)</sup> /veterinario responsabile dello stabilimento di origine e riconosciuto dall'autorità competente <sup>(1)</sup> certifica che:		
II.1.	L'organismo, istituto o centro di origine è riconosciuto conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE del Consiglio ai fini degli scambi di animali, di sperma, di embrioni e di ovuli descritti nella casella I.18;		
II.2.	Gli animali <sup>(1)</sup> /animali donatori <sup>(1)</sup> descritti nel presente certificato sono stati esaminati in data odierna <sup>(1)</sup> /il giorno del prelievo e sono stati giudicati sani, esenti da sintomi clinici di malattie infettive, comprese quelle di cui all'allegato A della direttiva 92/65/CEE e non sono soggetti a divieti decisi dalle autorità competenti e sono rimasti presso questo organismo, istituto o centro fino dalla nascita o per il seguente periodo di tempo ( <i>mesi o anni</i> ).		
II.3.	Al momento dell'ispezione, gli animali di cui al presente certificato erano idonei al trasporto lungo il tragitto previsto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio e alle disposizioni IATA e/o alle direttive CITES per i trasporti, ove applicabili.		
II.4.	Le garanzie supplementari relative alle malattie elencate all'allegato B <sup>(2)</sup> della direttiva 92/65/CEE del Consiglio sono le seguenti <sup>(1)</sup> :		
	malattia	decisione	
	malattia	decisione	
	malattia	decisione	
II.5.	I volatili contemplati dalla decisione 2007/598/CEE sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria il ..... (data), vaccino ..... (nome) e provengono da un organismo, istituto o centro di origine riconosciuti in cui la vaccinazione contro l'influenza aviaria è stata effettuata negli ultimi 12 mesi. <sup>(1)</sup>		
<b>Note</b>			
<b>Parte I:</b>			
— Casella I.6: <i>N. di documenti di accompagnamento</i> : CITES, se del caso.			
— Casella I.19: Utilizzare i codici SA appropriati: 01.06.11, 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39, 05.11.99.85.			
— Casella I.31: <i>Sistema di identificazione</i> : ove possibile, occorre procedere all'identificazione individuale, ma in caso di animali piccoli si può ricorrere all'identificazione per partita. Nel caso di sperma, ovuli e embrioni corrisponde all' <i>identificazione del donatore</i> e alla <i>data del prelievo</i> ed è indicata nel seguente formato: identificazione ufficiale dell'animale gg/mm/aaaa. <i>Età e sesso</i> : da compilare solo in caso di animali vivi. <i>Quantità</i> : nel caso di sperma, ovuli e embrioni, indicare il numero di provette, ampolle o altri contenitori, espresso in unità.			
<b>Parte II:</b>			
<sup>(1)</sup> Cancellare la menzione non pertinente.			
<sup>(2)</sup> Su domanda di uno Stato membro che beneficia di garanzie supplementari ai sensi della normativa dell'UE.			
— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.			
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale			
	Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:	
	Unità veterinaria locale:	N. UVL:	
	Data:	Firma:	
	Timbro:»		